Comune di …

# REGOLAMENTO

per la circolazione con veicoli a motore su strade alpestri, agricole e forestali del Comune

deciso dall'Assemblea comunale (o dal Consiglio comunale, dal Municipio) il ……
visti gli art. 3 LCStr, 7 e 8 LALCStr, nonché 15 LFo, 13 OFo, 34 LCFo e 26 - 28 OCFo.

## I. Strade alpestri, agricole, consortili, ecc.

### Art. 1 Divieto di circolazione, limitazioni della circolazione e disposizioni

Sulle strade comunali elencate di seguito vigono le seguenti limitazioni della circolazione:

1. Divieto generale di circolazione …….
2. Ad es. divieto generale di parcheggio …….
3. Ad es. divieto di fermata su …….

ecc.

## II. Strade forestali

### Art. 2 Strade forestali senza divieto di circolazione

Le seguenti strade forestali hanno la funzione di strade comunali e sono aperte al traffico motorizzato:

(strada) ....., (strada) ....., (strada) .....

Vigono le seguenti limitazioni:

- peso massimo … tonnellate per (strada) .....
- larghezza massima … metri per (strada) .....

**Art. 3 Divieto di circolazione con permesso speciale**

Le seguenti strade forestali servono, oltre che alla selvicoltura e all'agricoltura, anche ad altri scopi. Vige un divieto di circolazione per veicoli a motore, con le eccezioni di cui agli art. 5 e 6 del presente regolamento:

(strada) ....., (strada) ....., (strada) .....

Vigono inoltre le seguenti limitazioni:

- peso massimo … tonnellate per (strada) .....
- larghezza massima … metri per (strada) .....

**Art. 4 Divieto di circolazione per veicoli a motore**

Tutte le rimanenti strade forestali servono esclusivamente alla selvicoltura. Esse possono essere percorse con veicoli a motore soltanto per gli scopi previsti dalla legge forestale federale e cantonale e dal presente regolamento.

## III. Utilizzazione soggetta e non soggetta ad autorizzazione

**Art. 5 Eccezioni per l'utilizzazione non soggetta ad autorizzazione**

Sono esclusi dal divieto di circolazione e da limitazioni della circolazione e non necessitano di un'autorizzazione:

a) la circolazione per il servizio della Confederazione (art. 3 cpv. 3 LCStr)
b) tutti i viaggi di servizio della polizia, degli organi di soccorso, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi, dei servizi di manutenzione stradale,

degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, del servizio forestale e degli organi di giustizia (art. 5 LALCStr in unione con art. 10 cpv. 1 OLALCStr);

c) la circolazione di veicoli a motore di ogni categoria chiesti in aiuto dal Cantone o dai comuni nell'ambito della gestione di un evento (art. 5 LALCStr in unione con art. 10 cpv. 2 OLALCStr);
d) la circolazione a scopo di esercitazioni militari (art. 13 cpv. 1 lett. c OFo);
e) la circolazione a scopo di salvataggio (art. 13 cpv. 1 lett. a OFo);
f) la circolazione a scopo di controlli di polizia (art. 13 cpv. 1 lett. b OFo);
g) la circolazione a scopo di realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali (art. 13 cpv. 1 lett. d OFo);
h) la circolazione a scopo di manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni (art. 13 cpv. 1 lett. e OFo);
i) la circolazione per scopi agricoli (art. 34 cpv. 2 LCFo);
k) la circolazione per l'adempimento di compiti d'interesse pubblico (art. 34 cpv 2 LCFo);
l) la circolazione per l'adempimento di attività ufficiali o prescritte dalla legge (ad es. spazzacamini, servizio d'intervento in caso di incidenti chimici e incaricati come controllori dei riscaldamenti a nafta, ecc.);
m) i viaggi di medici e veterinari se effettuati in adempimento della loro attività professionale;
n) la circolazione per il trasporto di selvaggina a unghia fessa abbattuta.

**Art. 6 Eccezioni all'utilizzazione soggetta ad autorizzazione**

Su domanda, il Municipio rilascia autorizzazioni di circolazione per:

a) l'accesso alla propria abitazione o ditta (art. 8 LALCStr);
b) veicoli di proprietari fondiari, affittuari e conduttori per l'accesso al proprio immobile;
c) veicoli di fornitori;
d) veicoli di lavoratori per l'esercizio della loro attività lucrativa;
e) veicoli di persone con difficoltà di deambulazione;
f) l'accesso per scopi specifici (ad es. visite a pastori, visite alle capanne).

All’avente diritto viene rilasciata un’autorizzazione. L’autorizzazione non è trasferibile.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla cancelleria comunale.

**Art. 7 Tasse**

Per l'autorizzazione vengono riscosse le seguenti tasse:

a) autorizzazione annuale per veicoli fino a 3,5 t CHF ……..
b) autorizzazione mensile per veicoli fino a 3,5 t CHF ……..
c) autorizzazione giornaliera per veicoli fino a 3,5 t CHF ……..
d) i veicoli a due ruote versano la metà, i veicoli con un peso superiore a 3,5 t il doppio delle aliquote summenzionate.

L'autorizzazione giornaliera vale per un viaggio di andata e di ritorno. Essa è valida per al massimo tre giorni a contare dalla data di emissione.

Per i veicoli a motore con un peso superiore a 3,5 t, il Municipio può, a seconda della portata della strada, della frequenza dei viaggi, della lunghezza del tratto e del peso totale del veicolo, riscuotere un contributo per le spese di manutenzione supplementari (art. 8 cpv. 3 LALCStr).

**Art. 8 Prescrizioni particolari**

In caso di condizioni delle strade sfavorevoli, il Municipio può vietare tutti i viaggi o emanare limitazioni per determinati periodi e/o categorie di veicoli.

Le barriere vanno chiuse dopo ogni passaggio.

È vietato circolare sul terreno confinante con la strada. È permesso parcheggiare e incrociare soltanto nei posti previsti e adeguati a tale scopo.

## IV. Responsabilità e azione penale

### Art. 9 Responsabilità

In caso di danni e incidenti, il proprietario della strada risponde soltanto nei limiti della responsabilità del proprietario di un'opera (art. 58 CO).

### Art. 10 Disposizioni penali

a) Per comuni autorizzati: procedura di multa disciplinare secondo LMD;
b) eventuale regolamentazione comunale;
c) l'abuso dell'autorizzazione può portare alla revoca permanente o temporanea della stessa.

### Art. 11 Esecuzione

Der Vollzug dieses Reglementes obliegt dem Gemeindevorstand. Esso può delegare tale competenza a un funzionario comunale.

## V. Disposizioni finali

### Art. 12 Pubblicazione e segnaletica

Le limitazioni della circolazione emanate con il presente regolamento devono essere pubblicate conformemente all'art. 107 cpv. 1 e 2 OSStr.

La segnaletica avviene d'intesa con la polizia stradale cantonale.

### Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la conclusione della procedura conformemente all'art. 7 cpv. 2 LALCStr e dopo la posa della relativa segnaletica.

Luogo e data

Per il Comune

Coira, 2 luglio 2022